



22 / 03 / 2023

Dir. 128 / 2023

Spett.le  
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza  
Energetica  
Via C. Colombo, 44  
00147 ROMA  
VA@pec.mite.gov.it

Spett.le  
Istituto Superiore per la Protezione e la  
Ricerca Ambientale  
Via V. Brancati, 48  
00144 ROMA  
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

e p.c. Spett.le  
A.R.P.A. PUGLIA – Direzione Generale  
Corso Trieste, 27  
70126 BARI  
dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

**Oggetto:** Autorizzazione integrata ambientale n. DVA-DEC-2011-450 del 04/08/2011, n. DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012, DPCM 14/03/2014 e DPCM 29/09/2017 per l'esercizio dello stabilimento siderurgico Acciaierie d'Italia S.p.A., sito nei comuni di Taranto e Statte – Nota MITE prot. 25387 del 22 febbraio 2023 - Diffida ai sensi dell'art. 29-decies, comma 9, del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. per inosservanza delle prescrizioni autorizzative di cui alla nota ISPRA protocollo n. 8299 del 16 febbraio 2023 – Gestione rifiuti.

Egregi Signori,

facciamo riferimento alla nota di cui in oggetto per mezzo della quale Codesta Spett.le Direzione ha diffidato Acciaierie d'Italia S.p.A. ("**ADI**" o "**la Società**") ad adempiere alle misure proposte da ISPRA nella nota protocollo n. 8299 del 16 febbraio 2023, ai sensi dell'art 29-decies, comma 9, del D.Lgs. del 3 aprile 2006, n. 152.

In particolare, ISPRA ha riscontrato, d'intesa con ARPA Puglia, la violazione delle seguenti prescrizioni dell'atto autorizzativo:

1. mancato rispetto di quanto previsto dal § 9.6.1 del Parere Istruttorio Conclusivo (PIC pag. 943), parte integrante del decreto AIA prot.DVA-DEC-2011-450 del 04-08-11, relativo alla "*Gestione dei rifiuti prodotti*" ove viene disposto che "*[...] la gestione dei rifiuti deve rispettare la normativa di settore [...]*" e "*[...] i rifiuti pericolosi devono essere imballati ed etichettati in conformità della normativa in materia di sostanze pericolose [...]*".

2. mancato rispetto di quanto previsto dal § 9.6.2 del Parere Istruttorio Conclusivo (PIC pag. 943), parte integrante dell'AIA nei seguenti capoversi

- il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
- devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;
- lo stoccaggio deve essere organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di rifiuto, distinguendo le aree dedicate ai rifiuti non pericolosi da quelle per rifiuti pericolosi che devono essere opportunamente separate;
- i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito”

Pertanto, ISPRA proponeva a Codesta Spett.le Direzione di diffidare AdI affinché entro 30 giorni trasmetta le seguenti evidenze relative a:

- a) specifiche istruzioni inerenti esatte identificazione dei rifiuti stoccati nelle aree di deposito al fine di evitare errori nella apposizione di etichette identificative e possibili utilizzi errati delle zone destinate a diverse tipologie di rifiuti;
- b) adeguate istruzioni inerenti le operazioni di carico e scarico dei rifiuti al fine di consentire esatta correlazione dei rifiuti movimentati ed attestazione del rispetto dei tempi massimi di permanenza.

## **1. Sulla violazione del paragrafo 9.6.1 del PIC**

ISPRA contestava la violazione del paragrafo 9.6.1 del PIC in relazione alle seguenti circostanze fattuali.

Nel corso del sopralluogo effettuato in data 1° dicembre 2022 presso il Deposito Temporaneo 16 A dove sono stoccate le polveri originate dal trattamento dei fumi dell'elettrofiltro MEEP in esercizio del camino E312 aventi codice EER 10.02.07\* (rifiuto contenente sostanze pericolose), veniva rilevata la presenza di un big-bag riportante il codice EER 10.02.08 nell'area di deposito di rifiuti pericolosi codificati EER 10.02.07\*.

Il responsabile dell'area dichiarava che era stato utilizzato un big-bag con l'indicazione del codice EER 10.02.08 per esaurimento di quelli ordinariamente impiegati riportanti il cod. EER 10.02.07\* e che il big-bag in questione conteneva comunque rifiuti di polveri MEEP di cui al cod. EER 10.02.07\* unici presenti all'interno del deposito al momento del sopralluogo.

Pertanto, ISPRA concludeva che all'interno di un deposito temporaneo di rifiuti pericolosi era presente un imballaggio con identificazione di rifiuto non pericoloso.

Ebbene, in merito alla violazione contestata, si fa presente che i rifiuti in questione sono stati caratterizzati analiticamente e classificati con il corretto codice EER, al fine di individuare la forma di gestione più adeguata alle loro caratteristiche chimico-fisiche e trasportati presso gli impianti di destino in idonei contenitori, correttamente etichettati.

La prescrizione di cui al paragrafo 9.6.1 del PIC ha valenza generale e non fa riferimento alla fattispecie specifica relativa alla gestione dei rifiuti nei depositi temporanei, le cui specifiche prescrizioni sono riportate nel successivo paragrafo 9.6.2.

Il big bag contenente polveri MEEP presente, il giorno del sopralluogo, nel deposito temporaneo 16A e riportante solo l'erronea indicazione del codice EER 10.02.08 è stato preso in carico nel deposito stesso, come tutti i rifiuti presenti, con una delle bolle riportate nel riepilogo consegnato con DIR 19/2023 allegato 10, di cui si riporta di seguito uno stralcio, con il corretto codice EER 10.02.07. I rifiuti presenti nel deposito sono movimentati dai punti di produzione, in questo caso presso lo scarico dell'impianto MEEP, a fronte di una bolla di trasporto interno, emessa dal COAE di area (gestore dei depositi), in cui è indicato il rifiuto movimentato (EER 10.02.07 "Polveri da elettrofiltri meep") e la sigla del deposito temporaneo (16 A – PP), la cui ubicazione è riportata nel verbale di coordinamento.

In proposito si precisa che, all'atto del trasporto verso l'impianto di destino si verifica la corretta etichettatura dell'imballaggio come previsto dalla procedura PSA 09.06.

Pertanto per il trasporto, la coerenza con quanto previsto dalla normativa applicabile in materia di etichettatura dei rifiuti pericolosi è in ogni caso garantito da tale verifica.

Nel particolare caso in oggetto, prima delle operazioni di caricazione del rifiuto sul mezzo per il trasporto verso l'impianto di destino, è stata apposta sul big bag, come previsto dalla succitata procedura, la corretta etichettatura riportante il codice EER 10.02.07\*, le caratteristiche di pericolo, il relativo pittogramma, la descrizione e lo stato fisico del rifiuto.

*02804		STAMPA BOLLE DI TRASPORTO RIFIUTI		PERIODO DA 2022/09/01 A 2022/11/30		15/12/2022 10:03		PAG. 1 *				
* AREA	DIVISIONE	COD. DIPENDENTE	RIFIUTO 6936945 POLVERI DA ELETTROFILTRI MEEP		PER DATA DI PRESA IN CARICO							
DATA	DIVISIONE DI	MR.	MATRICOLO	EMITTENTE	M.C.	KG.	DESTINAZIONE	MATRICOLO	RAZIONE	TIPO	PRESA	
EMISSIONE	PRODUZIONE	BOLLA	STATO	CONDUCENTE				SOCIALE		MEZZO	IN CARICO	
											PROVENIRE	
30/09/22	AGL	2026797	REGISTRATA	14773 MARRAFFA	2,40	3850	PP			CAMION	SEA 095C	3/10/22
			CODICE RIFIUTO	6936945 100207 POLVERI DA ELETTROFILTRI MEEP								
3/10/22	AGL	2027649	REGISTRATA	14773 MARRAFFA	1,84	2950	PP			CAMION	SEA 095C	6/10/22
			CODICE RIFIUTO	6936945 100207 POLVERI DA ELETTROFILTRI MEEP								
6/10/22	AGL	2029113	REGISTRATA	14773 MARRAFFA	2,31	3700	PP			CAMION	SEA 095C	7/10/22
			CODICE RIFIUTO	6936945 100207 POLVERI DA ELETTROFILTRI MEEP								
7/10/22	AGL	2029449	REGISTRATA	14773 MARRAFFA	2,15	3450	PP			CAMION	SEA 095C	10/10/22
			CODICE RIFIUTO	6936945 100207 POLVERI DA ELETTROFILTRI MEEP								
12/10/22	AGL	2031285	REGISTRATA	14773 MARRAFFA	2,87	4600	PP			CAMION	SEA 095C	13/10/22
			CODICE RIFIUTO	6936945 100207 POLVERI DA ELETTROFILTRI MEEP								
13/10/22	AGL	2031800	REGISTRATA	14773 MARRAFFA	3,68	5900	PP			CAMION	SEA 095C	17/10/22
			CODICE RIFIUTO	6936945 100207 POLVERI DA ELETTROFILTRI MEEP								
18/10/22	AGL	2033683	REGISTRATA	14773 MARRAFFA	1,31	2100	PP			CAMION	SEA 095C	19/10/22
			CODICE RIFIUTO	6936945 100207 POLVERI DA ELETTROFILTRI MEEP								
19/10/22	AGL	2034261	REGISTRATA	14773 MARRAFFA	1,93	3100	PP			CAMION	SEA 095C	24/10/22
			CODICE RIFIUTO	6936945 100207 POLVERI DA ELETTROFILTRI MEEP								
24/10/22	AGL	2036161	REGISTRATA	14773 MARRAFFA	2,84	4550	PP			CAMION	SEA 095C	28/10/22
			CODICE RIFIUTO	6936945 100207 POLVERI DA ELETTROFILTRI MEEP								
28/10/22	AGL	2038217	REGISTRATA	14773 MARRAFFA	2,84	4550	PP			SEA		31/10/22
			CODICE RIFIUTO	6936945 100207 POLVERI DA ELETTROFILTRI MEEP								
31/10/22	AGL	2038928	REGISTRATA	14773 MARRAFFA	3,03	4850	PP			CAMION	SEA 095C	3/11/22
			CODICE RIFIUTO	6936945 100207 POLVERI DA ELETTROFILTRI MEEP								
3/11/22	AGL	2040230	REGISTRATA	14773 MARRAFFA	2,00	3200	PP			CAMION	SEA 095C	7/11/22
			CODICE RIFIUTO	6936945 100207 POLVERI DA ELETTROFILTRI MEEP								
14/11/22	AGL	2044137	REGISTRATA	14773 MARRAFFA	3,12	5000	PP			CAMION	SEA 095C	15/11/22
			CODICE RIFIUTO	6936945 100207 POLVERI DA ELETTROFILTRI MEEP								
18/11/22	AGL	2045381	REGISTRATA	14773 MARRAFFA	2,53	4050	PP			CAMION	SEA 095C	21/11/22
			CODICE RIFIUTO	6936945 100207 POLVERI DA ELETTROFILTRI MEEP								
21/11/22	AGL	2045764	REGISTRATA	14773 MARRAFFA	2,43	3900	PP			CAMION	SEA 095C	23/11/22
			CODICE RIFIUTO	6936945 100207 POLVERI DA ELETTROFILTRI MEEP								
25/11/22	AGL	2047314	REGISTRATA	14773 MARRAFFA	2,81	4500	PP			CAMION	SEA 095C	28/11/22
			CODICE RIFIUTO	6936945 100207 POLVERI DA ELETTROFILTRI MEEP								
<b>SUBTOTALE BOLLE EMESSE</b>			<b>16 PER M.C.</b>	<b>40,09 E KG.</b>	<b>64250</b>							
<b>TOTALE BOLLE EMESSE</b>			<b>16 PER M.C.</b>	<b>40,09 E KG.</b>	<b>64250</b>							

\*\*\* FINE STAMPA \*\*\*

Il big bag in questione è stato dunque gestito in coerenza con la normativa di settore e le disposizioni specifiche per la movimentazione delle polveri meep, come definite nella riunione di coordinamento in cui sono indicate le modalità di esecuzione nel rispetto delle prescrizioni di sicurezza (allegato 1, verbale di coordinamento). Si precisa che ai fini cautelativi viene prescritto l'utilizzo dei DPI, indicati nel verbale di coordinamento, considerando le condizioni più gravose, che coincidono appunto con quanto previsto per le polveri pericolose MEEP ed ESP, aventi la stessa caratteristica di pericolo HP10.

Si ribadisce che il deposito temporaneo, al momento del sopralluogo, conteneva esclusivamente polveri meep coerentemente alle prese in carico consegnate con DIR 19/2023.

Tutti i rifiuti presenti nel deposito temporaneo contenevano infatti il rifiuto cod. EER 10.02.07\* e sono stati gestiti come tali e in coerenza con le disposizioni applicabili ai rifiuti pericolosi ed in particolare alle polveri meep.

Pertanto, non si è verificata alcuna violazione del paragrafo 9.6.1. e della normativa in materia di rifiuti ivi richiamata.

## **2. Sulla violazione del paragrafo 9.6.2 del PIC**

Rispetto alla contestata violazione del paragrafo 9.6.2 si deve osservare quanto segue.

Come precisato durante il sopralluogo, un solo big-bag del deposito temporaneo 16A riportava l'erronea indicazione del codice EER 10.02.08. Ciò, a detta dell'operatore, per una momentanea indisponibilità del big bag con il codice EER 10.02.07\*.

In primo luogo, si deve precisare che, nonostante l'erronea indicazione nell'etichettatura, la tipologia di imballaggio era perfettamente idonea ad ospitare il rifiuto solido polverulento EER 10.02.07\*, presentando adeguati requisiti di resistenza in relazione alle caratteristiche chimico-fisiche del rifiuto.

Inoltre, è indubbio che l'utilizzo di un big bag non corretto sia stato un evento isolato anche in considerazione del fatto che, come detto, non fossero presenti altri sacconi dello stesso tipo.

Non si ha, poi, alcuna evidenza che l'operatore (appartenente ad una ditta terza) abbia condiviso l'impiego del big bag, erroneamente etichettato, con i suoi preposti ed è invece certo che nessuno della ditta terza, che esegue l'attività, abbia avvisato i referenti del reparto di AdI.

Per quanto detto, l'ipotesi che appare più plausibile è che il big bag non corretto sia stato impiegato, senza interessare il reparto della necessità di modificare l'etichettatura, per un mero errore dell'addetto. In ogni caso, l'addetto ha operato nella piena consapevolezza della tipologia rifiuto gestito e delle sue caratteristiche di pericolo, considerando che gli operatori utilizzano i DPI previsti nella riunione di sicurezza, che contempla, ai fini cautelativi, la condizione più gravosa.

Inoltre, come detto, un ulteriore controllo viene effettuato all'atto del trasporto, fase in cui si verifica la corretta etichettatura dell'imballaggio.

Pertanto, anche se è stato utilizzato erroneamente un big bag riportante il codice EER 10.02.08 "polveri meros", il rifiuto contenuto nel suddetto big bag è stato gestito nella piena consapevolezza che si trattasse di un rifiuto proveniente dai filtri meep, adottando tutte le precauzioni necessarie.

Si evidenzia, inoltre, che la ditta terza autorizzata a prelevare i rifiuti in questione dal punto di prelievo fino al deposito temporaneo ha svolto la propria attività nell'ambito di un ordine specifico di movimentazione delle polveri meep.

Alla luce di quanto sopra, AdI non è incorsa in alcuna violazione sostanziale, avendo in ogni caso stoccato rifiuti tra loro omogenei, senza alcuna confusione o miscelazione tra rifiuti pericolosi o non pericolosi o comunque di tipologia diversa. Inoltre, il big bag in questione, pur non etichettato correttamente, è stato trattato in piena coerenza con le cautele applicabili al rifiuto codice EER 10.02.07\*.

\*\*\*\*

Con riferimento a quanto prescritto con la diffida deve osservarsi quanto segue.

Relativamente al punto a) si precisa che l'attività di gestione dei rifiuti è disciplinata dalla procedura di stabilimento PSA 09.06 che definisce le regole di carattere generale in relazione alle modalità di stoccaggio presso i depositi temporanei prima della raccolta e riporta inoltre le indicazioni per la corretta cartellonistica da apporre al deposito e su ogni singolo contenitore, in funzione della tipologia di rifiuto, in coerenza con le prescrizioni AIA.

Tutte le operazioni di riempimento dei big bag e della movimentazione verso i depositi sono dettagliate nelle pratiche operative predisposte dal reparto. Inoltre, le attività affidate a terzi, come nel caso in oggetto, sono regolate attraverso le specifiche tecniche allegate alle Richieste di Acquisto (RDA) e ribadite nelle riunioni di coordinamento in cui vengono esplicitati e condivisi con tutti gli interessati le modalità operative e di sicurezza delle attività.

Si provvederà in ogni caso alla maggiore sensibilizzazione di tutti gli addetti interessati, con particolare riferimento alla comunicazione da parte dell'operatore ai referenti di reparto di eventuali anomalie, assicurando in tal modo che ogni fase nella gestione del rifiuto avvenga in condizioni di massima attenzione.

In relazione al punto b), le quantità di rifiuto all'interno di un deposito temporaneo, in termini quantitativi, sono la somma delle successive prese in carico del rifiuto stesso, trascritte sul registro con sequenza cronologica.

Le operazioni in uscita dal deposito temporaneo, conformemente alla norma, generano delle operazioni di scarico associate alle quantità pesate ai bilici e di cui viene data evidenza anche nei formulari stampati. Ogni operazione di scarico è associata ad una o più operazioni di carico (possono ovviamente essere parziali, ovvero una operazione di carico può essere scaricata da più operazioni di scarico) seguendo l'ordine cronologico delle quantità registrate, indipendentemente dai big bag.

A titolo esemplificativo si può fare riferimento alle modalità di gestione di un rifiuto che viene depositato in cumulo. Per tale rifiuto che viene depositato in cumulo, ad ogni singolo apporto di rifiuto, che contribuisce alla formazione dello stesso, potrà corrispondere una operazione di carico. Le attività di scarico da effettuarsi con motopala per ovvie ragioni non potranno interessare la prima parte del rifiuto caricato (base del cumulo), ma dovranno riguardare la parte superiore che formalmente è relativa alle ultime operazioni di formazione e pertanto di carico.

Pertanto, stante le modalità di gestione, attuate conformemente alla norma, non è possibile dare evidenza del tempo di permanenza di ogni singolo big bag.

\*\*\*\*\*



La Società precisa che con la presente non intende prestare acquiescenza alla diffida né alla nota ISPRA protocollo n. 8299 del 16 febbraio 2023 rispetto a cui si riserva ogni più ampio diritto, anche in sede giurisdizionale.

Distinti saluti

Acciaierie d'Italia S.p.A.  
Stabilimento di Taranto  
Il Gestore  
Ing. Salvatore 